

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)	<i>Pag.</i>	3
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	4
AGRICOLTURA (XIII)	»	14
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	109
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	115

PAGINA BIANCA

COMITATI RIUNITI

Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del prof. Paolo Carnevale, professore ordinario di diritto costituzionale Università di Roma Tre, e del prof. Enzo Cheli, vicepresidente emerito della Corte costituzionale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3

INDAGINE CONOSCITIVA

Lunedì 8 luglio 2024. – Presidenza del presidente del Comitato per la legislazione della Camera Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 17.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del prof. Paolo Carnevale, professore ordinario di diritto costituzionale Università di Roma Tre, e del prof. Enzo Cheli, vicepresidente emerito della Corte costituzionale.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, introduce l'audizione del prof. Carnevale e del prof. Cheli e chiede agli auditi di approfondire i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Il prof. Enzo CHELI e il prof. Paolo CARNEVALE svolgono i loro interventi.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il Presidente del Comitato per legislazione della Camera Bruno TABACCI, il Presidente del Comitato per la legislazione del Senato Andrea GIORGIS, ai quali replicano il prof. Enzo CHELI e il prof. Paolo CARNEVALE.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori dei Comitati e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana pallavolisti (AIP), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato « Invece del ponte – cittadini per lo sviluppo sostenibile dell'area dello Stretto », nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	6
Audizione informale in videoconferenza, di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Greenpeace, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	6

INTERROGAZIONI:

5-01500 Bonelli: Elementi ed iniziative di competenza in ordine alla realizzazione della centrale di stoccaggio e trattamento del gas nel comune di San Benedetto del Tronto (AP) alla luce degli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016	6
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	11
5-02341 Braga: Iniziative di competenza e orientamenti in merito al progetto del sito di stoccaggio di rifiuti contenenti amianto nel comune di Valeggio sul Mincio (VR) alla luce dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e della normativa nazionale .	7
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	12

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ASSTRA – Associazione Trasporti, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	9
Audizione informale, in videoconferenza, della Sindaca di Villa San Giovanni, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	9
Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	9
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	9
Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	9
Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	10
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	10
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	10
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	10
Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	10

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 8 luglio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana pallavolisti (AIP), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato «Invece del ponte – cittadini per lo sviluppo sostenibile dell'area dello Stretto», nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.30.

Audizione informale in videoconferenza, di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti

di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Greenpeace, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 11.50.

INTERROGAZIONI

Lunedì 8 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 12.

5-01500 Bonelli: Elementi ed iniziative di competenza in ordine alla realizzazione della centrale di stoccaggio e trattamento del gas nel comune di San Benedetto del Tronto (AP) alla luce degli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filiberto ZARATTI (AVS), in qualità di cofirmatario, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale ricostruzione degli eventi relativi all'interrogazione in oggetto ma sottolinea come avrebbe auspicato – in sede di giustizia amministrativa – che il Ministero difendesse il proprio diniego alla proroga del termine del decreto di compatibilità ambientale riferito al progetto del sito di stoccaggio e trattamento di gas naturale di San Benedetto del Tronto. Entrando nel merito, riflette sull'opportunità di realizzare un tale stabilimento in una località a forte

vocazione turistica, dove incontra, tra l'altro, la netta opposizione degli enti locali, considerando già soddisfatta su scala nazionale l'esigenza di stoccaggio con gli impianti attualmente in uso. Conclude confidando in una presa di posizione più netta del Ministero e in una riflessione circa la necessità di realizzare l'ennesima struttura di deposito, anche alla luce del processo di decarbonizzazione in atto.

5-02341 Braga: Iniziative di competenza e orientamenti in merito al progetto del sito di stoccaggio di rifiuti contenenti amianto nel comune di Valeggio sul Mincio (VR) alla luce dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e della normativa nazionale.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, replicando in videoconferenza, si dichiara non soddisfatto della risposta del Sottosegretario, in quanto rileva come la decisione di localizzare il sito di deposito di rifiuti contenenti amianto a Valeggio sul Mincio non sia stata attentamente valutata. Nel rilevare che la risposta dà conto di una serie di passaggi concernenti il percorso normativo, ritiene che, sotto il profilo del carattere politico della decisione assunta, tale localizzazione non tenga in realtà conto delle peculiarità del territorio, che non lo rendono adatto ad ospitare una discarica di rifiuti speciali pericolosi. Conclude ribadendo l'impegno del gruppo politico di appartenenza a monitorare l'evoluzione della vicenda.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 8 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Montemagni, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di interesse della Commissione.

L'articolo 1, comma 9-*bis*, introdotto al Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale sono consentite le attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati riguardanti il sostegno a produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché in termini di capacità di rispondere adeguatamente a scarsità idrica e a stress ambientali e biotici intensi, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione Europea, previa autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o cisgenesi per fini sperimentali e scientifici.

L'articolo 1-*ter*, introdotto al Senato, prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, apportando alcune puntuali modifiche al decreto-legge n. 61 del 2023, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) trasmette alle suddette regioni le denunce di danno ricevute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge oggetto d'esame; in seguito, con un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) verranno ripartite tra le

regioni indicate le risorse a sostegno dei succitati interventi di ristoro.

L'articolo 2-*quinquies*, introdotto al Senato, istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una banca dati degli appalti in agricoltura, dove le imprese agricole possono registrarsi per partecipare agli appalti, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo. Sono esclusi dal perimetro di applicabilità di tale articolo i contratti rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 3, comma 6, incrementa, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.

L'articolo 5, comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, consente l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole, secondo i piani urbanistici vigenti, esclusivamente nelle aree indicate nella norma. Tale limitazione non si applica agli impianti destinati alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili, ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), o ai progetti necessari per raggiungere gli obiettivi del PNRR. Il comma 2 – riformulato in sede referente al Senato – stabilisce una norma transitoria che esclude dalle limitazioni del comma precedente i progetti per i quali sia stata avviata almeno una procedura amministrativa – inclusa la valutazione ambientale – necessaria per ottenere i titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere, o per i quali sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

L'articolo 5, comma 2-*bis*, introdotto al Senato, regola la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti di energia rinnovabile su terreni ricadenti nelle aree idonee.

L'articolo 7 stabilisce la nomina di un Commissario straordinario nazionale fino al 31 dicembre 2026 per l'adozione di mi-

sure urgenti finalizzate al contrasto dell'invasione del granchio blu, al fine, tra l'altro, della tutela della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza.

L'articolo 9 pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MA-SAF), in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), fatta salva una dipendenza funzionale dal MASE del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Trova conferma, inoltre, la previsione in virtù della quale il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero.

L'articolo 11, comma 1, detta misure urgenti per contrastare la scarsità idrica e potenziare le infrastrutture idriche, intervenendo sul decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto Decreto siccità). Nel dettaglio, è previsto che le autorità di bacino distrettuali individuino e trasmettano al Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica le misure urgenti per contrastare la scarsità idrica e una ricognizione delle risorse disponibili. L'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia. Oltre a disporre in merito alle risorse per tali interventi, è stabilita una proroga dell'incarico del Commissario straordinario e della struttura commissariale fino al 31 dicembre 2025. Il comma 2 aggiunge al predetto decreto-legge gli allegati 1 e 2, che individuano, rispettivamente, gli interventi relativi alle infrastrutture idriche finanziati con risorse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e quelli che risultano già cofinanziati anche da precedenti fonti di finanziamento nazionali e regionali. Infine, il nuovo comma 2-*bis* stabilisce che, entro il 31 dicembre del 2026, per tutte le derivazioni d'acqua debbono

essere predisposti gli adeguamenti tecnici volti a garantire, a valle delle captazioni, il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati.

L'articolo 12, modificato al Senato, prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e sopprime la Struttura di missione competente nella stessa materia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasferendone le funzioni al nuovo dipartimento.

L'articolo 13, comma 2-*bis*, anch'esso introdotto al Senato, stabilisce che le somme confiscate o acquisite dallo Stato in via definitiva, derivanti da procedimenti penali contro azionisti e amministratori del gruppo Ilva per fatti anteriori al commissariamento, possono essere destinate a garantire anche la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori di tali stabilimenti.

L'articolo 14, comma 1, modifica la disciplina del rapporto di sicurezza per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La modifica si limita ai casi di revisione periodica quinquennale del rapporto e ad altre fattispecie specifiche, escludendo i nuovi stabilimenti o quelli esistenti che abbiano subito modifiche significative.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 8 luglio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ASSTRA – Associazione Trasporti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti

di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.35.

Audizione informale, in videoconferenza, della Sindaca di Villa San Giovanni, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50.

Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.15.

Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrut-

ture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), nell'am-

bito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

5-01500 Bonelli: Elementi ed iniziative di competenza in ordine alla realizzazione della centrale di stoccaggio e trattamento del gas nel comune di San Benedetto del Tronto (AP) alla luce degli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si ricorda che, in data 19 giugno 2014, è stato adottato il decreto di compatibilità ambientale n. 166, all'esito della specifica procedura di Valutazione di impatto ambientale.

Successivamente, in data 8 febbraio 2019, la società Gas Plus Storage s.r.l. ha avanzato istanza di proroga quinquennale della validità temporale di detto decreto, a seguito della quale è stato adottato il decreto di diniego alla proroga della VIA n. 268 del 13 luglio 2022.

A seguito dell'impugnazione di tale provvedimento da parte della società, la Terza Sezione del Tar Lazio ha emesso, in data 3 luglio 2023, la sentenza n. 11075 di annullamento del predetto decreto di diniego alla proroga, del parere della Commissione VIA n. 98 del 2021 e di tutti gli atti presupposti su cui è stata negata la proroga della VIA.

Avverso la sentenza, in data 26 ottobre 2023, il Comune di San Benedetto del Tronto

ha presentato ricorso in appello. Si è in attesa della decisione del Consiglio di Stato.

Nelle more, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in data 23 novembre 2023, ha sottoposto alla Commissione tecnica VIA-VAS l'istanza di proroga quinquennale presentata l'8 febbraio 2019 per la rivalutazione della stessa. In data 15 gennaio 2024 sono state richieste alla società delle integrazioni documentali, pervenute il 4 giugno 2024.

Si segnala, pertanto, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è al momento in attesa, da un lato, della decisione del Consiglio di Stato, dall'altro, delle opportune valutazioni tecniche da parte della Commissione Tecnica VIA-VAS, circa la realizzazione della centrale di stoccaggio e trattamento del gas anche con riferimento all'attuale stato dei luoghi.

ALLEGATO 2

5-02341 Braga: Iniziative di competenza e orientamenti in merito al progetto del sito di stoccaggio di rifiuti contenenti amianto nel comune di Valeggio sul Mincio (VR) alla luce dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e della normativa nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, giova premettere che spetta alle regioni, attraverso i Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR), individuare gli interventi e gli impianti da realizzare per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché i criteri per la loro ubicazione. Il loro impatto sull'ambiente è valutato in sede di pianificazione, nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e, in fase di realizzazione, nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA). I piani regionali devono attenersi, in ogni caso, ai macro-obiettivi e linee strategiche individuate dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) di cui al decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257.

I PRGR, ai sensi del vigente contesto normativo, devono indicare i criteri per l'individuazione delle aree non idonee e di quelle idonee alla localizzazione degli impianti, mentre spetta all'autorità competente, la regione, la valutazione di compatibilità ambientale dell'opera da realizzarsi, nonché la coerenza della stessa con la normativa e con gli atti di pianificazione nazionale e regionale dei rifiuti (ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Con riferimento alla regione Veneto, si segnala che l'aggiornamento del PRGR approvato con delibera di Giunta n. 988 del 9 agosto 2022, a seguito del parere di non assoggettabilità a VAS, riprende e conferma la necessità di individuare volumetrie di discarica per rifiuti pericolosi contenenti amianto, già indicata negli scenari di riferimento del precedente PRGR del 2015, con particolare riguardo all'obiettivo di gestire nel territorio regionale il 60 per cento circa dei flussi di esportazione non bilan-

ciati, a fronte di un'attuale esportazione di questa tipologia di rifiuto pari, ora come allora, al 100 per cento in conseguenza della totale assenza di impiantistica in Veneto.

Più in particolare, il PRGR del 2022 per dare risposta alla predetta necessità, ovvero agli obiettivi della precedente pianificazione, prevede all'articolo 15 la possibilità di poter realizzare nuove volumetrie di discariche, ovvero ampliamenti di quelle esistenti per lo « smaltimento di rifiuti contenenti amianto, in discarica dedicata o in discarica già autorizzata per rifiuti non pericolosi alla data di approvazione del piano, dotata di cella monodedicata, nel rispetto dei criteri e delle misure di protezione del personale e di monitoraggio ambientale stabilite dal d.lgs. n. 36/2003... » attuativo della direttiva (UE) 2018/850.

Si segnala che il predetto decreto legislativo n. 36 del 2003, relativamente alle « Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto » (di cui all'Allegato 4, paragrafo 5), non contiene particolare indicazione in riferimento alla protezione delle acque, sul presupposto che l'impatto potenziale per le acque sotterranee sarebbe praticamente nullo. In questo senso, i parametri da verificare in sede di monitoraggio delle acque sotterranee non comprendono l'amianto. Sono invece riportate specifiche disposizioni riferibili all'impatto legato alla dispersione di fibre in aria.

Pertanto, la previsione del PRGR del 2022, che consente la realizzazione di discariche contenenti amianto nel rispetto delle misure di tutela e salvaguardia previste dal decreto legislativo n. 36 del 2003, appare conforme alle richiamate norme di settore nazionali e comunitarie.

Giova segnalare che anche altre regioni dell'Italia settentrionale, con caratteristiche territoriali e/o socioeconomiche analoghe a quelle del Veneto (Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia), non hanno inserito nelle loro pianificazioni regionali alcun divieto per la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi contenenti amianto.

Con riferimento all'*iter* autorizzativo dell'impianto in questione – con capacità geometrica di 940.000 mc, di cui 820.000 mc destinati ad accogliere i rifiuti contenenti amianto (RCA) e di 120.000 mc adibiti ai materiali di ingegneria con consistenza plastica, misto cementato additivato con limo ed argilla – si rappresenta che in data 3 aprile 2024, la regione ha avviato il procedimento di autorizzazione unica, pubblicando sul sito tutta la documentazione tra-

smessa dalla Progeco Ambiente spa, in qualità di proponente.

In data 10 maggio 2024, il gruppo istruttorio incaricato per la successiva espressione del parere del Comitato VIA, ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata all'intervento, a seguito delle osservazioni pervenute da parte degli enti e soggetti interessati a vario titolo.

Si rappresenta, in fine, che, per come rappresentato dalla regione Veneto, il gruppo istruttorio, ai fini valutativi del progetto, terrà comunque conto, pur nel richiamato contesto normativo e regolatorio, delle molteplici osservazioni pervenute, anche in relazione agli effetti dello stesso sulle diverse componenti ambientali, a salvaguardia del corretto uso del territorio e nel bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici e privati coinvolti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) 14

SEDE REFERENTE:

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) 16

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 22

SEDE REFERENTE

Lunedì 8 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che sono state presentate 298 proposte emendative al provvedimento in esame.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Alla luce di tali criteri, comunica che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli identici Caramiello 1.29 e Gadda 1.30, che intervengono nella disciplina dei contratti di rete in agricoltura;

Caramiello 2.16, che prevede la non applicabilità della disposizione che ha modificato l'importo dell'indennità giornaliera di malattia prevista per la gente di mare (per eventi insorti dal 1° gennaio 2024 e pari al 60 per cento della retribuzione) al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima;

Vaccari 2.19, che estende le disposizioni in materia di assicurazione per invalidità e vecchiaia previste per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni (di cui alla L. 233/1990) anche ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore;

Gadda 2.20, che esclude i lavori inerenti ad attività forestali effettuate da im-

prese forestali iscritte in apposito Albo Regionale e che applicano il CCNL del settore agricolo o forestale dall'applicazione del sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili;

Gadda 2.21, che estende le disposizioni in materia di assicurazione per invalidità e vecchiaia previste per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni (di cui alla L. 233/1990) anche ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore;

Gadda 2.22, che prevede la possibilità per le cooperative di imprenditori agricoli e per i loro consorzi di procedere alla raccolta del prodotto presso le aziende dei soci come attività accessoria al conferimento oppure nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando propri lavoratori dipendenti;

Vaccari 2-bis.7, che riconosce un'indennità integrativa ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali;

Vaccari 2-quinquies.6, che estende determinati benefici riconosciuti ai lavoratori agricoli anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari;

Caramiello 4-ter.05, che interviene sui termini di decorrenza della tassazione dei diritti di superficie;

Caramiello 4-ter.06, che introduce limiti nell'utilizzo di prodotti fitosanitari;

Gadda 5.23, che modifica la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

gli identici articoli aggiuntivi Cappelletti 5.01 e Bonelli 5.02, i quali, con rife-

rimento ai commi 1-4, recano norme puntuali relative alle configurazioni di autoconsumo per coloro che presentano istanza di accesso agli incentivi per esse previsti dal PNRR (M2C2 I.1.2 sulle comunità energetiche), dispongono l'assenza di rilevanza reddituale dell'energia prodotta da configurazioni di autoconsumo diffuso condivisa all'interno della medesima cabina primaria, nonché prevedono l'istituzione di una Cabina di regia per la verifica dei piani di investimento relativi alla rete elettrica;

Caramiello 6.04, che incrementa il finanziamento da parte del Ministero della Salute per gli enti di ricerca che prevedono attività di studio, ricerca e sperimentazioni senza l'uso di animali nell'ambito dei c.d. « approcci alternativi di studio »;

Sergio Costa 9-quater.01, che inserisce nei ruoli civili del Ministero della difesa il personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso; Sergio Costa 9-quater.02, che inserisce gli alberi monumentali tra i beni culturali e le aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi della legge 42 del 2004 (codice dei beni culturali);

Bonelli 13.4, che destina 150 mila euro alla creazione di una struttura tecnico-scientifica di supporto al Commissario straordinario di Taranto per accelerare la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica;

Bonelli 13.5, che destina una quota dei sussidi ambientalmente dannosi alla finalità di garantire la salute dei lavoratori diretti e indiretti dell'ex ILVA e degli abitanti del quartiere Tamburi di Taranto;

Appendino 13.8, che modifica il regime di responsabilità relativo alla prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale, in particolare dell'ILVA di Taranto;

Barzotti 13.02, che istituisce il Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese

dell'indotto ILVA; Appendino 13.03, che istituisce il Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A.;

Quartini 13.04, che autorizza la Regione Puglia ad effettuare interventi di assistenza nel settore dell'onco-ematologia;

Cappelletti 13.05, che prevede la stipula di un accordo di programma per l'adozione di interventi nell'area ex ILVA;

Pavanelli 13.06, che istituisce un Fondo per interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto;

Ferrara 13.07, che istituisce un Fondo per garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela dell'ambiente nelle attività di dismissione e smantellamento degli impianti in disuso;

Cappelletti 13.08, che istituisce un Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti ex ILVA;

Appendino 13.09, che istituisce un fondo per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto;

Barzotti 13.010, che istituisce incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva S.p.A. e della società Acciaierie d'Italia;

Ferrara 13.011, che istituisce la ZFU nel SIN di Taranto;

L'Abbate 14.9, che introduce modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 sulla qualità dell'aria ambiente;

Pavanelli 14.10, che affida ai commissari straordinari ILVA il compito di riesaminare il piano di emergenza interna;

Morfinò 14.01, che introduce disposizioni in materia di procedimento per l'adozione della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario;

L'Abbate 14.02, che reca disposizioni per il monitoraggio della concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento ILVA;

Appendino 15.01, che rifinanzia la misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali delle PMI, denominata « Nuova sabatini »;

e Fenu 15.02, che modifica la normativa in materia di cartolarizzazione di crediti, di cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati.

Ricorda che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 17.15 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

Lunedì 8 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica che il deputato Bonelli ha presentato un ricorso avverso il giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative a sua prima firma 13.4 e 13.5. Alla luce delle argomentazioni contenute nel ricorso, nonché a seguito di un supplemento di istruttoria,

comunica di aver riammesso le predette proposte emendative, in quanto esse recano previsioni in materia ambientale e di tutela della salute, relative all'area dell'ex ILVA, che risultano attinenti alla materia oggetto delle previsioni dell'articolo 13 del decreto-legge. In considerazione di tale revisione del giudizio di ammissibilità, ha ritenuto altresì di riammettere gli articoli aggiuntivi Pavanelli 13.06, Ferrara 13.07, Cappelletti 13.08 e Appendino 13.09, in quanto aventi contenuto analogo.

Chiede, quindi, se qualcuno intenda intervenire sul complesso degli emendamenti presentati, ricordando che quando la Commissione passerà alle dichiarazioni e alle votazioni sui singoli emendamenti potranno intervenire solo i deputati componenti della Commissione o loro sostituti. Propone, inoltre, che la Commissione concluda i propri lavori al massimo intorno alle ore 24.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti richiama il contenuto delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo parlamentare, di contenuto analogo rispetto a quelle presentate al Senato. Pur riconoscendo che il provvedimento contiene alcune misure positive, ribadisce che, tuttavia, alcune questioni restano insolute.

Stigmatizza il tentativo, anche alla Camera, di comprimere eccessivamente i tempi di esame del provvedimento; ricorda i cinque punti sui quali vertono le proposte emendative presentate dal proprio gruppo: siccità, lotta al caporalato, in particolare richiamando l'emendamento sul Durc in agricoltura; la previsione di aiuti per le colture colpite da eventi climatici avversi; la peste suina e, infine, il tema del cosiddetto « giusto prezzo » attraverso la previsione di un tetto minimo remunerativo per l'agricoltore.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, stigmatizza in primo luogo l'ipotesi che anche in questo caso potrebbe essere posta la questione di fiducia sul provvedimento in esame. In tal caso sarebbe la ventitreesima fiducia dall'inizio della Legislatura.

Denuncia una mancanza di visione del provvedimento rispetto al tema dell'agricoltura, prova ne è il suo carattere *omnibus* con misure di carattere eterogeneo, come ad esempio quelle relative alla questione ex ILVA di Taranto. Ricorda che il proprio gruppo parlamentare ha presentato all'incirca 150 emendamenti, per alcuni dei quali non ha compreso pienamente le ragioni delle pronunce di inammissibilità.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate e contenute nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gadda 1.1, Caramiello 1.2, Gadda 1.3, gli identici emendamenti Caramiello 1.4 e Gadda 1.6, Caramiello 1.7, Gadda 1.8 e 1.9, Caramiello 1.10, 1.11, 1.12, Gadda 1.13, Caramiello 1.14, Zaratti 1.15, Caramiello 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20, Vaccari 1.21, Caramiello 1.22, Vaccari 1.24, Caramiello 1.25, gli identici emendamenti Caramiello 1.26 e Gadda 1.27, Bonelli 1.28 e Gadda 1.31.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.01, ne richiama le finalità, ricordando che la proposta emendativa mira a costituire un fondo per gli allevamenti sostenibili, perseguendo metodi volti a garantire il benessere animale e che, al contempo, custodiscano e valorizzino territori ed ambienti eco-sistemici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Caramiello 1.01 e 1.02.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.03, ricorda che la proposta emen-

dativa mira all'istituzione di una Zona agricola speciale (ZAS).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caramiello 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.010, 1.011, 1.012 e Vaccari 1.013.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.014, ricorda che esso mira ad istituire un fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caramiello 1.014 e Zanella 1.015, l'emendamento Vaccari 1-bis.1, gli articoli aggiuntivi Caramiello 1-ter.01, 1-ter.02, 1-ter.03 e Vaccari 1-ter.04. Respinge gli identici emendativi Vaccari 2.1 e Gadda 2.2, Mari 2.3, Ghirra 2.4, Bonafé 2.5, Vaccari 2.6, gli identici emendamenti Vaccari 2.7 e Gadda 2.8, Caramiello 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, Vaccari 2.13, Caramiello 2.14, 2.15, Vaccari 2.17, Gadda 2.18. Respinge gli articoli aggiuntivi Vaccari 2.01 e Gadda 2.02; respinge, altresì, gli emendamenti Vaccari 2-bis.1, Mari 2-bis.2, Vaccari 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 2-bis.8, 2-bis.9, Gadda 2-bis.11. Respinge inoltre gli emendamenti Vaccari 2-ter.1, 2-ter.2 e 2-ter.3, Zanella 2-ter.4, Vaccari 2-ter.5, 2-ter.6, Mari 2-ter.7, 2-ter.8. Respinge, altresì, gli emendamenti Vaccari 2-quater.1, Mari 2-quater.4, Zanella 2-quinquies.1, Vaccari 2-quinquies.2, Gadda 2-quinquies.3, Ghirra 2-quinquies.4, Mari 2-quinquies.5, Vaccari 2-quinquies.8.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 2-quinquies.01 a sua prima firma, ne richiama le finalità legate ad incentivare il lavoro regolare in agricoltura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caramiello 2-quinquies.01, 2-quinquies.02, 2-quinquies.03 e Vaccari 2-quinquies.04.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma

3.1, ne richiama le finalità, ricordando in particolare che esso prevede l'innalzamento della copertura dello strumento Agri-cat prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi per i danni alle produzioni fruttifere per l'annata 2023.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Vaccari 3.1 e Caramiello 3.2.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), illustra il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 3.3, volto a garantire la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore vitivinicolo. Al riguardo, sottolinea come le imprese del settore abbiano denunciato un'ingente perdita dei raccolti e ritiene pertanto necessario l'incremento delle risorse stanziare a difesa del comparto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, Gadda 3.9, 3.10 e 3.11, gli articoli aggiuntivi Vaccari 3.01 e Caramiello 3.02, nonché gli emendamenti Vaccari 3-bis.1 e 3-bis.2.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3-bis.01, volto all'adozione di misure urgenti per le imprese agricole della Regione Siciliana colpite dalla siccità, rammenta come tale problematica, avente rilevanza nazionale, abbia colpito in misura particolarmente gravosa la Regione Siciliana. Al riguardo, rammenta come l'obiettivo della proposta presentata sia quello di istituire un fondo di solidarietà nazionale per l'adozione di interventi indennizzatori. Sul punto, considera prioritario lavorare per la predisposizione di una seria strategia per il futuro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 3-bis.01, Gadda 3-bis.02, Caramiello 3-bis.03 e 3-bis.04, Gadda 3-bis.05 e 4.1, Caramiello 4.2, Vaccari 4.3, Caramiello 4.4, 4.5 e 4.6, Vaccari 4.7, Caramiello 4.8, Vaccari 4.9,

Gadda 4.10, Vaccari 4.11, Caramiello 4.12, 4.13 e 4.14, Gadda 4-ter.2,

Stefano VACCARI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4-ter.01, evidenzia come, attraverso l'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola, si intendano assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di intervenire sull'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari, in particolare ai fini del contrasto alle pratiche sleali. Ritene di fondamentale importanza il coinvolgimento di tutti quei soggetti che sul territorio possono fornire dati ed informazioni per la determinazione dei costi medi dei prodotti agricoli.

La Commissione respinge l'emendamento Vaccari 4-ter.01.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustrando l'emendamento a sua prima firma 4-ter.02, sottolinea la necessità, al fine di combattere il fenomeno dell'andamento anomalo dei prezzi del settore agricolo, di istituire un'apposita cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola assicurando in tal modo condizioni di trasparenza del mercato. Ritene, al riguardo, che vi siano tutti i presupposti per operare in modo risolutivo sul tema, in particolare ove si considera che, in alcuni casi il rincaro che si registra nella filiera produttiva arriva al 300 per cento rispetto ai prezzi alla produzione, il che determina rilevanti fenomeni di spreco alimentare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 4-ter.02, Sergio Costa 4-ter.03 e Caramiello 4-ter.04.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4-ter.07, volto al contrasto delle pratiche di *Italian Sounding*, evidenzia come tale fenomeno metta in seria difficoltà il comparto agro-alimentare italiano. Ritene, quindi, prioritario adottare interventi che contrastino la diffusione di prodotti ali-

mentari di bassa qualità che imitano le eccellenze enogastronomiche del Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Caramiello 4-ter.07 e 4-ter.08, Cappelletti 5.1, Sergio Costa 5.2, Simiani 5.3, Pavanelli 5.4, Zanella 5.5, Bonelli 5.6, Ferrara 5.7, Gadda 5.8, Cappelletti 5.9, Pavanelli 5.10, Bonelli 5.11, Pavanelli 5.12, Appendino 5.13, Cappelletti 5.14, Ferrara 5.15, Gadda 5.16, nonché gli identici emendamenti Gadda 5.17 e Vaccari 5.18, gli emendamenti Gadda 5.19 Caramiello 5.20, Ghirra 5.21, Pavanelli 5.22, gli identici emendamenti Vaccari 5.24 e Gadda 5.25, le proposte emendative Gadda 5.26, 5.27, 5.28, 5.30, 5.31, Vaccari 5.03, Gadda 5-bis.01, 5-bis.02 e 5-bis.03, Vaccari 6.1, Caramiello 6.2, Vaccari 6.3, Caramiello 6.4, Vaccari 6.5, Gadda 6.6, Caramiello 6.7, Sergio Costa 6.8, Vaccari 6.9, Caramiello 6.10 e 6.11 e Zanella 6.12 e Gadda 6.13.

Susanna CHERCHI (M5S) illustrando il contenuto dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01, rappresenta come attraverso il potenziamento della sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon si possa evitare l'uccisione indiscriminata dei cinghiali e di altri ungulati evidenziando, peraltro, come il ricorso all'eliminazione sistematica di capi di bestiame non risulti efficace al fine del contenimento della diffusione di tali specie animali. Ricorda, altresì, come il ricorso all'uso di tale vaccino abbia già dato risultati promettenti, sia pur con riferimento ad altre specie animali, negli Stati Uniti. Ricorda infine come la sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon sia già stata autorizzata dal Ministero della salute.

Maria Cristina CARETTA (FDI), in riferimento a quanto affermato dall'onorevole Cherchi, rileva come tale sperimentazione, autorizzata dall'ISPRA, non abbia in realtà fino ad oggi dato risultati sperati.

La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Cherchi 6.01, Caramiello 6.02 e Sergio Costa 6.03.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.05, si associa a quanto già sostenuto dalla collega Cherchi sul tema del contrasto alla diffusione di cinghiali e altri ungulati. A tal proposito, sottolinea come opportunamente l'emendamento in esame è volto a prevedere il finanziamento di progetti di studio e di ricerca per contenere la proliferazione della fauna selvatica. Invita, pertanto, la Commissione ad approvare l'articolo aggiuntivo in questione che istituisce un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento dei suddetti progetti di ricerca.

Susanna CHERCHI (M5S) in relazione a quanto affermato dalla collega Caretta rileva come dagli elementi informativi in suo possesso non risulta che la sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon si sia dimostrata scarsamente efficace.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caramiello 6.05.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.06, i cui contenuti riproducono quanto contenuto in una proposta di legge all'esame della Commissione a firma del suo gruppo. La proposta, difatti, è volta all'istituzione di un Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti e indiretti causati dalla fauna carnivora. Ricorda che, con le politiche di ripopolamento, si sono incrementati fenomeni di danni alle produzioni zootecniche e, pertanto, sottolinea la necessità di intervenire al fine di mettere in sicurezza il settore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Vaccari 6.06, , Vaccari 7.1, 7.2 e 7.3, Caramiello 7.4, Cherchi 7.5 e 7.6, Caramiello 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11, Vaccari 7.01, Caramiello 8.1 e 8.2, Vaccari 8.3, Gadda 8.4, Vaccari 8.6, Zanella 9.1, Sergio Costa 9.2, Vaccari 9-*quater*.1, nonché gli identici emendamenti Caramiello 10.1 e Zanella 10.2, Zanella 10.3,

gli identici emendamenti Caramiello 10.1 e Zanella 10.2, Zanella 10.3, gli identici emendamenti Sergio Costa 10.4 e Zanella 10.5, Zanella 10.6, Caramiello 10.7, Sergio Costa 10.8, Bonelli 10.9, Sergio Costa 10.10, Zanella 10.11, Bonelli 10.12, Zanella 10.13 e 10.14, Vaccari 11.1 e Sergio Costa 11.2 e 11.3

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 11.4, 11.5, Ilaria Fontana 11.6, Vaccari 11.7, Simiani 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, Sergio Costa 11.16, Caramiello 11.17, nonché gli articoli aggiuntivi Morfino 11.01, Santillo 11.02 e Ilaria Fontana 11.03.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustrando il suo articolo aggiuntivo 11.04, fa notare che esso mira a prevedere maggiori risorse per contrastare la crisi idrica – definita una vera e propria emergenza nazionale – tenuto conto del fabbisogno indicato dai diversi territori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Vaccari 11.04 e 11.05, gli emendamenti Sergio Costa 12.1, Appendino 13.1, Bonelli 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, Sergio Costa 13.7, Appendino 13.8, Ferrara 13.9 e 13.10.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustrando l'articolo aggiuntivo Appendino 13.01, di cui è cofirmatario, osserva che esso è volto a prevedere risorse per favorire la riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della società ILVA S.p.A., a tutela della salute dei cittadini e della sicurezza dei lavoratori coinvolti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Appendino 13.01, Pavanelli 13.06 e Ferrara 13.07.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Cappelletti 13.08, di cui è cofirmatario, auspicandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cappelletti

13.08 e Appendino 13.09, l'emendamento Sergio Costa 14.1, gli identici emendamenti Appendino 14.2 e Bonelli 14.3, nonché gli emendamenti Bonelli 14.4, Ferrara 14.5, Cappelletti 14.6, Pavanelli 14.7, Ferrara 14.8, Pavanelli 14.11 e 15.1.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, in attesa

di acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà prevista per le ore 13.30 di domani 9 luglio, ricordando, in proposito, che entro l'inizio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea di domani la Commissione concluderà l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 19.45.

ALLEGATO

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE****ART. 1.**

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Le imprese agricole con le seguenti: Per le imprese agricole.

Conseguentemente, al medesimo primo periodo, sostituire le parole: possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento con le seguenti: è sospeso per dodici mesi il pagamento.

1.1. Gadda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le imprese agricole aggiungere le seguenti: singole e associate, anche in forma cooperativa,

1.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: della pesca e dell'acquacoltura fino a: rispetto all'anno precedente, con le seguenti: , singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti.

1.3. Gadda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2023 aggiungere le seguenti: e nell'anno 2024.

Conseguentemente, al medesimo primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

*** 1.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.**

*** 1.6. Gadda.**

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: pari almeno al 20 per cento fino a: rispetto all'anno precedente con le seguenti: pari almeno al 10 per cento ovvero pari almeno al 20 per cento della media dei tre anni precedenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura abbiano la propria sede operativa in una delle aree interessate da una dichiarazione di stato di crisi ovvero di emergenza per epizootie o calamità naturali negli ultimi 5 anni a partire dalla data entrata in vigore del presente decreto, la soglia per beneficiare delle misure di cui al primo periodo deve intendersi pari ad almeno al 5 per cento del calo di fatturato rispetto all'anno precedente ovvero al 10 per cento rispetto ai cinque anni precedenti.

1.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre

2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: « 11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024 ».

1.8. Gadda.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: delle disposizioni stabilite fino alla fine della lettera con le seguenti: dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », relative agli aiuti di importo limitato.

Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti « de minimis » con quelli al « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », relative agli aiuti di importo limitato.

1.9. Gadda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.

1.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 5, dopo le parole: 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto,

1.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 5, sostituire le parole: consorzi della pesca e dell'acquacoltura con le seguenti: cooperative e consorzi della pesca, dell'acquacoltura e della mitilicoltura.

1.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 5, dopo le parole: imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura aggiungere le seguenti: , nella misura di almeno 12 milioni di euro,

1.13. Gadda.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del limite complessivo di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro, è destinata al sostegno delle imprese, delle cooperative e dei consorzi di mitilicoltura.

1.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 5-ter, sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1.15. Zaratti, Zanella, Ghirra, Bonelli, Mari, Dori.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-*quater*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5-*quinquies*. Agli oneri di cui al comma 5-*quater*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli aggiungere le seguenti: e florovivaistici.

Conseguentemente alla rubrica del medesimo capoverso Art. 16-bis, dopo le parole: prodotti agricoli aggiungere la seguente: , florovivaistici.

1.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni.

1.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2024 con le seguenti: 10 dicembre 2024.

1.20. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai coltivatori diretti per importi complessivi non inferiori a 15.000 euro.

Conseguentemente al comma 9,

sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.21. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

1.22. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2024, per l'anno 2024 è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma **7-bis**, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.

1.24. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, le parole: « 30 giu-

gno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

1.25. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « la propria qualifica » sono aggiunte le seguenti: « , compreso il proprio regime fiscale e previdenziale ».

* **1.26.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

* **1.27.** Gadda.

Sopprimere il comma 9-bis.

1.28. Bonelli, Zanella, Ghirra, Mari, Zarratti.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

9-quinquies. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

* **1.29.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

* **1.30.** Gadda.

(Inammissibili)

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

9-quinquies. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 100 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 160 milioni di euro per l'anno 2024 ».

1.31. Gadda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi volti a garantire il benessere animale, anche mediante l'ausilio di personale qualificato destinato all'attuazione specifici sistemi di controllo e monitoraggio per l'attenuazione delle sofferenze animali e che, al contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agrozootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato « Fondo per gli allevamenti sostenibili », con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

1.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Piano per il rilancio dei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*)

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) e di organismi nocivi per le piante e, nel contempo, contribuire alla ripresa economica delle aree interessate, è adottato un piano per il rilancio dei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*, di seguito denominato piano.

2. Il piano ha per oggetto:

a) la promozione delle buone pratiche agricole, con potatura a cadenza biennale delle piante interessate e taglio ripetuto delle piccole branche che producono sintomi da disseccamento;

b) l'universalizzazione dell'utilizzo, anche mediante incentivi all'acquisto e aiuti di natura economica a favore degli operatori del comparto agricolo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;

c) l'efficientamento, l'estensione e il rafforzamento dei monitoraggi, ad opera degli enti competenti, presso le aree interessate dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, con approfondimenti sulle condizioni geostatiche e geomorfologiche dei terreni nonché sulle direttrici di propagazione degli agenti patogeni, mediante una costante e trasparente attività di informazione rivolta agli operatori del comparto agricolo e ai cittadini;

d) la rigenerazione del paesaggio ove insistono piante di olivo e la ricostruzione paesaggistica delle aree maggiormente colpite dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, mediante la tutela dei caratteri identitari delle aree interessate e il contenimento delle esigenze di carattere socio-economico degli operatori del comparto agricolo;

e) l'esecuzione, ad opera delle Autorità competenti, di accertamenti tempestivi

ed efficaci riguardanti l'adempimento delle azioni di controllo della diffusione di organismi nocivi per le piante;

f) il rafforzamento di misure di profilassi sulle aree non interessate dall'infezione da organismi nocivi per le piante, attraverso il ricorso a pratiche colturali e strategie agronomiche migliorative.

3. Il piano è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari regionali e delle autonomie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Istituzione della Zona agricola speciale – ZAS)

1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa* (Well et al.), in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:

a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dota-

zione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2024 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2023;

e) la sospensione, per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di soli-

darietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro a partire dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di Xylella fastidiosa)

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) alle produzioni olivicole è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Contributo a fondo perduto per il settore olivicolo)

1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da *Xylella fastidiosa* (Well et al.) alle produzioni olivicole, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di olio prodotto e per ciascun chilo di olive da tavola raccolte. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di semenzali locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a *Xylella fastidiosa* (Well et al.), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato « Fondo per la ricerca su *Xylella fastidiosa* », con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.06. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti agricoli deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie precipitazioni piovose nonché alle ondate di calore, e di arginare le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato « Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili », con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.07. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2024 che hanno colpito i territori delle

regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le regioni di cui al comma 1, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.08. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)

1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo-

reste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.09. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)

1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.010. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)

1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024, dalle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.011. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)

1. Al fine di tutelare il corretto bilanciamento tra i servizi di intervento, cura,

manutenzione e bonifica dei beni rientranti nelle aree di competenza e l'effettiva entità dei servizi erogati nonché di sostenere la redditività delle imprese agricole, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è sospeso il pagamento dei contributi di bonifica richiesti all'utenza dal Consorzio Unico subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi Consorzi di Bonifica Commissariati della regione Puglia, secondo la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, calcolati secondo il vigente Piano di classifica per il riparto degli oneri. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo non possono essere notificati avvisi di pagamento ovvero cartelle di pagamento, né possono essere attivate procedure cautelari o esecutive.

2. Per le finalità di cui al comma 1 non sono dovuti gli importi relativi alle annualità dal 2018 al 2023 avanzate all'utenza dai consorzi di bonifica commissariati della regione Puglia di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.012. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, compro-

vato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di ces-

sione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015,

n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024.

1.013. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato « Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura », con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle regioni che si trovano in emergenza idrica.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.014. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

1. Al comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

« *i-bis*) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12. »

1.015. Zanella, Ghirra, Bonelli, Mari, Dori.

ART. 1-*bis*.

Al comma 1, capoverso 2-bis sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 6 milioni

1-bis.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 1-*ter*.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024 »;

b) al comma 3-*quater*, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: « limitatamente agli anni 2022 e 2023 » sono

sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2024 ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986, le parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato. ».

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui ai commi da 1 e 2 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di 12 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Misure urgenti in sostegno della produzione di birra artigianale)

1. La birra artigianale di cui all'articolo 2 comma 4-bis legge 1354 del 16 agosto 1962, prodotta in Italia, costituisce patrimonio gastronomico e culturale nazionale.

2. I piccoli birrifici indipendenti italiani la cui produzione annua di birra non superi i 10.000 ettolitri, denominati microbirrifici, beneficiano di una riduzione minima d'accisa del 50 per cento dell'aliquota base.

3. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: « del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento »; b) al comma 3-quater, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023, » sono soppresse.

4. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

5. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale ed alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del

14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti principi; *a)* la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei principi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10 comma 1 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1 comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241; *b)* i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri; *c)* l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria; *d)* non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici; la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato

7. La Repubblica incentiva il turismo brassicolo, quale forma di valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale, anche attraverso: *a)* la formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione; *b)* a promozione della valorizzazione di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza; *c)* la promozione di materiale informativo e strumenti di comunicazione relativi a produzioni tipiche e locali; *d)* la promozione delle attività formative ed informative rivolte alle produzioni brassicole del territorio e relative alla conoscenza.

8. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto

dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile.

9. Allo svolgimento dell'attività di turismo brassicolo si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

10. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni brassicole del territorio, per l'esercizio dell'attività di turismo brassicolo.

11. L'attività turistica brassicola è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma precedente.

12. La legge valorizza i territori a vocazione brassicola, anche attraverso la realizzazione delle « strade della birra ».

13. Le « strade della birra » sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, e aziende agricole di produzione birra singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

14. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da

aziende agricole nell'ambito delle « strade della birra », possono essere ricondotte alle attività agrituristiche secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

15. La somministrazione di birra di produzione propria può essere esercitata dalle aziende agricole che insistono lungo le « strade della birra » di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.

16. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle « strade della birra », possono prevedere i seguenti strumenti: *a)* il disciplinare della « strada della birra » sottoscritto dai vari soggetti aderenti; *b)* il comitato promotore; *c)* il comitato di gestione; *d)* il sistema della segnaletica; *e)* le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

17. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle « strade della birra ».

18. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli *standard* minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *c)*, capoverso *h)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge in materia di « Strade della Birra » possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli *standard* di cui al comma precedente, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

21. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle « strade della birra » può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale per il turismo e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

1-ter.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Misure urgenti in sostegno della produzione dei microbirrifici)

1. I piccoli birrifici indipendenti italiani la cui produzione annua di birra non superi i 10.000 ettolitri, denominati microbirrifici, beneficiano di una riduzione minima d'accisa del 50 per cento dell'aliquota base.

2. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifi-

cazioni: *a)* al comma 3-*bis*, le parole: « del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento »; *b)* al comma 3-*quater*, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023, » sono soppresse.

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

4. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale ed alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti principi; *a)* la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e

dei principi di collaborazione e buona fede di cui all'articolo 10 comma 1 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1 comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241; *b)* i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri; *c)* l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria; *d)* non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici; la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.

6. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile

1-ter.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 dicembre 2024 sia sospeso sino al 31 dicembre 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale

1-ter.04. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

* **2.1.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **2.2.** Gadda.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fatte salve le disposizioni di maggior favore.

2.3. Mari, Zanella, Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

Al comma 1, dopo le parole: dipendente dai, *aggiungere le seguenti parole:* coltivatori diretti e dai.

2.4. Ghirra, Zaratti, Zanella, Bonelli, Mari, Dori.

Al comma 1, dopo le parole: legge 31 luglio 2023, n. 100, *aggiungere le seguenti:* nonché nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la della regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108 del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle province individuate con le Delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,

2.5. Bonafè, Simiani, Fossi.

Al comma 1, sostituire le parole da: trovano applicazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 67,45 milioni di euro *con le seguenti:* 104,7 milioni di euro.

2.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.

* **2.7.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **2.8.** Gadda.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole delle

regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 maggio 2024.;

b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: 67,45 milioni con le seguenti: 150 milioni.*

2.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole della regione Lombardia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 maggio 2024.;

b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole 67,45 milioni con le seguenti: 120 milioni.*

2.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole colpite dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.);

b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: 67,45 milioni con le seguenti: 120 milioni.*

2.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190,.

2.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, nel limite di spesa complessiva di 50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.

2-quater. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 50 milioni per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.

2.13. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 2-bis e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel settore della pesca.

2.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e

agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.17. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è ricono-

sciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

2.18. Gadda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.

2.19. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno

2021, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito Albo Regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2.20. Gadda.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.

2.21. Gadda.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono procedere alla raccolta del prodotto presso le aziende dei soci come attività accessoria al conferimento oppure nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2.22. Gadda.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e

i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto gli indennizzi parziali di cui all'articolo 12.

2.02. Gadda.

ART. 2-*bis*.

Al comma 1, dopo le parole: agli operai agricoli a tempo inserire la seguente: determinato.

Al medesimo comma, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 15 milioni di euro.

Al comma 3, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 15 milioni

2-bis.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Al comma 2, sostituire le parole: 11 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per

cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2-bis.2. Mari, Zanella, Ghirra, Bonelli, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, le parole da: « e che abbiano » a: « n. 102, » sono soppresse;

b) dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

« 6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del

numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative. »

2-bis.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole da: « e che abbiano » a: « n. 102, » sono soppresse;

b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

« 6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore

contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative. ».

2-bis.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Al comma 2, dopo le parole: straordinarie ondate di calore, inserire le seguenti: ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, definisce i presupposti e le condizioni.

Al medesimo comma, sostituire la parola: effettuate con le seguenti: da effettuare.

Al medesimo comma, dopo le parole: 31 dicembre 2024 inserire le seguenti: e conseguentemente.

2-bis.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Al comma 2, dopo le parole: lettere m), n) e o) inserire le seguenti: , nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la manutenzione stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas, l'allestimento di ponteggi e impalcature.

Al medesimo comma, sostituire le parole: 11 milioni con le seguenti: 20 milioni di euro.

Al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni con le seguenti: 20 milioni.

2-bis.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta

una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-bis.7. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa secondo le modalità, le condizioni e i presupposti definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, salvaguardando gli accordi anche su base provinciale di miglior favore.

2-bis.8. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.

2-bis.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Al comma 3, inserire, infine, il seguente periodo: L'attestazione di conformità deve essere rilasciata dall'INPS entro 30 giorni dalla richiesta. In assenza di risposta entro

il predetto termine, la richiesta si intende accolta.

2-bis.11. Gadda.

ART. 2-*ter*.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: , compreso il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, inserire le seguenti: ai fini della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.

2-ter.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire, su base regionale, ulteriori procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore ordinario, di 800 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari e di 500 unità di personale amministrativo, a decorrere dall'anno 2024. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora

una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 13.900.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-ter.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare in agricoltura, al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa alle specifiche attività agricole, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative nel comparto dell'agricoltura. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi

agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.

2-ter.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Al comma 2, sostituire le parole da: , nei limiti delle economie utilizzabili fino alla fine del comma, con le seguenti: . Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , nei limiti delle economie utilizzabili fino alla fine del comma, con le seguenti: . Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2-ter.4. Zanella, Ghirra, Mari, Zaratti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 1.200 unità di personale, da

inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 7.300.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-ter.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 250 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-ter.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2-ter.7. Mari, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Fratoianni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Tutte le risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo

del 15 dicembre 2017, n. 231, confluiscono in un fondo denominato « Fondo per le vittime del reato di caporalato », istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato per i due terzi al risarcimento dei danneggiati, siano essi vittime o loro superstiti e per un terzo a campagne informative di contrasto al fenomeno del caporalato. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.

2-ter.8. Mari, Zanella, Ghirra, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Dori, Grimaldi, Piccolotti, Borrelli.

ART. 2-quater.

Al comma 1, capoverso « comma 5-bis », secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole e del relativo DURC ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo le parole:* l'ispettorato nazionale del lavoro (INL) *inserire le seguenti:* la Guardia di finanza, l'Arma dei Carabinieri;

b) *al medesimo capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Alla formazione e all'aggiornamento del Sistema informativo concorrono, altresì, i verbali ispettivi della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza nei confronti delle aziende agricole, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.

2-quater.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «Caporalatofree», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.

2-quater.4. Mari, Zanella, Ghirra, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Dori, Grimaldi, Piccolotti, Borrelli.

ART. 2-quinquies.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del

Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quinquies.1. Zanella, Mari, Ghirra, Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per la partecipazione agli appalti di cui al comma 2, le imprese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*) devono possedere il documento unico di regolarità contributiva, nonché la congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa medesima.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce, altresì, lo strumento necessario alle imprese di cui al comma 2-bis per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento

previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.

2-quinquies.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il medesimo trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato che risultino in forza alla data del 1° giugno 2024 e siano stati assunti per un numero di giornate non inferiore a cinquanta.

2-quinquies.3. Gadda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al presente comma provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di

accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma.

2-quinquies.4. Ghirra, Zanella, Mari, Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo ».

2-quinquies.5. Mari, Zanella, Ghirra, Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori

nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 20

04, n. 307.

2-quinquies.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

« i-bis). Interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12. ».

2-quinquies.8. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quinquies.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12.30 alle ore 15.30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai si-

stemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.

2-quinquies.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.

(Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero)

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6.00, e una posticipazione, dopo le ore 22.00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.

2. La deroga è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

2-quinquies.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di assicurazione per mezzi agricoli)

1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « Fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2025 ».

2-quinquies.04. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 hanno subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.

3.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Al comma 3, dopo le parole: 'e delle foreste, inserire le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

3.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (plasmopara viticola), alle

aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2024 ad agosto 2024. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

4-ter. L'esonero di cui al comma 4-bis è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2024 ad agosto 2024.

4-quater. Per l'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4-quinquies. L'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4-sexies. L'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 4-quinquies, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4-septies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al precedente periodo e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di perono-

spora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50 per cento alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.5. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (plasmopara viticola) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato « Fondo per la ricerca sulla peronospora », con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole

che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al precedente periodo e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 5, sostituire le parole: di ulteriori 2 milioni con le seguenti: di 10 milioni di euro.

3.9. Gadda.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « finalizzato alla erogazione di contributi per la » sono aggiunte le seguenti: « estirpazione e ».

3.10. Gadda.

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

8-quinquies. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (plasmopara

viticola), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'articolo 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.

3.11. Gadda.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Misure urgenti per la produzione di pere)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e

conseguenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Misure urgenti per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di Xylella fastidiosa)

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare sul territorio nazionale la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), di seguito denominato Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori

colpiti da *Xylella fastidiosa* (Well et al.) e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia, eradicarne la presenza sul territorio nazionale e contenere i connessi i rischi sul sistema economico, ambientale e territoriale.

3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è pari a ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.

4. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

3.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

ART. 3-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo e ristorare i produttori del settore danneggiati dalle condizioni climatiche avverse dell'estate 2023 in Sicilia, viene determinato un contributo per la perdita di ricavi calcolato sulla base del calo di produzione provinciale, desunto dalle dichiarazioni della raccolta delle uve ai sensi del decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015, e compreso tra un minimo di 2 mila di euro e un massimo di 25 mila di euro per azienda.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

1-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce termini e modalità di erogazione delle misure di cui al presente articolo.

1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2024-2026, mediante riduzione dello stan-

ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-bis.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le imprese agricole che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente

differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'articolo 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.

3-bis.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Misure urgenti per le imprese agricole della Regione Siciliana colpite dalla siccità)

1. Le imprese agricole con sede operativa nella Regione Siciliana, che hanno subito danni alle produzioni a causa dei fenomeni siccitosi, verificatisi a partire dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato dei risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. La Regione Siciliana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi climatici avversi di cui al precedente periodo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La ripartizione dell'importo da assegnare avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 1. Agli oneri

derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3-bis.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Misure urgenti per contrastare i danni da gelate tardive)

1. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 abbiano subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non abbiano beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.

3-bis.02. Gadda.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da *Xylella Fastidiosa* (Well et al.).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-bis.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Misure urgenti per il sostegno della filiera frutticola della pera)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera (*Pyrus communis* L.) e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali di tipo avverso, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3-bis.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Misure urgenti per la produzione di pere)

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3-bis.05. Gadda.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c).

4.1. Gadda.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso o-bis).

4.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto almeno del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie, della campagna agricola di riferimento, delle differenti dimensioni aziendali, del rispetto dei disciplinari di produzione e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti di produzione dei prodotti agricoli e alimentari.

4.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera a), capoverso o-ter), dopo le parole: che variabili, *aggiungere le seguenti:* quali la collocazione geografica delle colture, le caratteristiche territoriali, le tecniche di produzione medie ordinarie, il differente costo della manodopera negli areali produttivi,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso o-ter), sostituire le parole: e dei servizi *con le seguenti:* e degli ulteriori servizi.

4.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di tutti gli ammortamenti degli investimenti e degli altri costi, comprensivi quelli dei servizi

intermedi, che l'impresa sostiene durante l'annata agraria.

4.5. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni uniche nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni uniche nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.

4.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: , e devono essere superiori agli stessi costi di produzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e in misura superiore agli stessi costi di produzione;

c) *alla lettera d) dopo le parole:* « all'articolo 3, » *inserire le seguenti:* « dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter).” »;

d) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis. ».

4.7. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e devono essere superiori agli stessi costi di produzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al comma 2 deve essere superiore al costo di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter). ».

b) lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura superiore agli stessi costi di produzione.

c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis. ».

4.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro. ».

4.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:

6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto

con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.

4.10. Gadda.

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente:

6-ter.1. Alle denunce sulla mancata osservazione della normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari presentate da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare, è garantita la tutela dell'anonimato.

4.11. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Le segnalazioni delle violazioni di cui ai commi precedenti possono essere inoltrate anche in forma anonima, attraverso modalità stabilite e divulgate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è, in ogni caso, consentito il pagamento in misura ridotta in relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

4.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) All'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio

iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro. ».

4.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

ART. 4-ter.

Sopprimerlo.

4-ter.2. Gadda.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agrico-

alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-ter.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, ela-

bora gli indirizzi e le linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove le attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-ter.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-*quater*.

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

1. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della Politica agricola comune

per il periodo 2023-2027 e di rafforzare le strutture preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 100 unità di personale da inquadrare nel profilo di operatore tecnico livello VIII degli Enti pubblici di ricerca di cui alla classificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 per la conduzione delle attività agricole e zootecniche sperimentali.

2. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procede all'assunzione degli operatori tecnici livello VIII a tempo indeterminato di cui al comma precedente, con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca, secondo una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, anche in forma semplificata, che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro comunque denominati.

3. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.

4. Per gli scopi di cui ai commi precedenti l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Agli oneri di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter.03. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione per il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

(Decorrenza della tassazione dei diritti di superficie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 i cui contratti preliminari risultino stipulati entro il 31 dicembre 2023.

4-ter.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

(Disposizioni per la sostenibilità in campo agricolo)

1. Al fine di garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2025, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi:

1) nei parchi e nelle riserve naturali;

2) nei siti della rete « natura 2000 » di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

3) lungo i bordi delle strade pubbliche;

b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.

4-ter.06. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

« Art. 144.1.

(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. ».

4-ter.07. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di Italian Sounding)

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Mi-

nistero delle imprese e del *made in Italy* segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato e riconosciuto ai sensi della disciplina vigente, se costituito, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di *italian sounding*. »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi contro la pirateria e l'*italian sounding* »;

4-ter.08. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

1. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli

collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. »;

b) al comma 4, le parole: « entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro e non oltre centottanta giorni »;

c) al comma 8, lettera c-ter), n. 1), dopo le parole: « interesse nazionale » sono aggiunte le seguenti: « i Siti di interesse regionale, le Aree di sviluppo industriale e i Piani di insediamento produttivi, ».

2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

5.2. Sergio Costa, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli, Caramiello, Cherchi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:

1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli

impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo si applica anche alle imprese agricole e cooperative agricole che realizzano impianti fotovoltaici a terra nell'ambito di comunità energetiche, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

1-ter. Il primo periodo del comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati rivolti in modo esclusivo ad imprese agricole e/o cooperative agricole, nel rispetto di limiti dimensionali parametrati ad una produzione non eccedente il doppio del fabbisogno aziendale, per le quali non siano disponibili adeguate o sufficienti superfici per l'installazione a tetto. Il suddetto fabbisogno è determinato in base al picco di consumo annuale rilevabile nell'ultimo triennio di esercizio normale dell'attività, al netto degli eventi calamitosi accertati o documentati.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle Associazioni temporanee di imprese (Ati) ed alle altre forme aggregative in cui ci sia separazione tra il gestore della produzione energetica ed il conduttore della produzione agricola.

5.3. Simiani, Vaccari.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le aree idonee così come previsto

dal comma 8 si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.

5.4. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le disposizioni, di cui al comma 1, e la disciplina per l'individuazione di superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui al comma 8, si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.

5.5. Zanella, Bonelli, Ghirra, Dori, Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:

a) aree utilizzate per la produzione di prodotti agricoli non certificati ai sensi del regolamento UE 848/2018 ovvero del regolamento UE 1143/2024, nei limiti del 30 per cento della SAU e ad esclusione delle colture arboree permanenti;

b) aree considerate incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge 394/1991, dei siti natura 2000 di cui alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE successive modificazioni e integrazioni) e Habitat (Direttiva 92/43/CEE successive modificazioni e integrazioni) e delle superfici occupate da

infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;

c) aree individuate come idonee ai sensi del comma 1 e del comma 8. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, effettuano il censimento dei terreni agricoli di cui alla lettera a) e b) del primo periodo e lo trasmettono alla Piattaforma digitale per le Aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, affinché sia presente una mappatura di tutte le aree (idonee, non idonee, ordinarie). Decorso inutilmente tale termine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro i successivi 120 giorni, provvedono direttamente a tale censimento.

5.6. Bonelli, Zanella, Ghirra, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

5.7. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, aggiungere la seguente: b).

5.8. Gadda.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: incremento dell'area occupata, aggiungere la seguente: b),.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, dopo le parole: e c-ter), numeri aggiungere le seguenti: 1),.

5.9. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: c), fino alla fine del periodo, con le seguenti: b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: nel caso di aggiungere le seguenti: progetti che prevedano impianti agrivoltaici di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle « Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici », pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 giugno 2022,.

5.10. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: c) fino alla fine del periodo, con le seguenti: b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8.

5.11. Bonelli, Zanella, Ghirra, Dori, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: e c-ter), numeri 2) e 3) con le seguenti: , c-ter), numeri 1), 2), 3), e c-quater).

5.12. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: Il primo periodo non si applica nel caso di aggiungere le seguenti: progetti che prevedano impianti fotovoltaici volti a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, di.

5.13. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: , ai progetti di partenariato pubblico-privato che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una configurazione di autoconsumo individuale e/o collettivo a distanza ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto e del decreto del Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023,.

5.14. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per il conseguimento degli obiettivi del PNRR con le seguenti: per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNRR.

5.15. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli impianti agrivoltaici.

5.16. Gadda.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, volte a preservare le attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.

*** 5.17.** Gadda.

*** 5.18.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica, inoltre, ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nelle seguenti casistiche:

a) impianti di potenza fino ad 1 megawatt realizzati da aziende agricole;

b) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese, la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;

c) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i

cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

d) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;

e) impianti realizzati su siti oggetto di bonifica alla data del presente provvedimento.

5.19. Gadda.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica altresì nel caso di progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati su bacini, canali e comunque caratterizzati da tecnologie tese alle installazioni su superfici d'acqua, purché non ricadano in aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5.20. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti è comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui alla parte prima, paragrafo 1.1, lettere *d)* e *e)* delle « Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Giugno 2022 », prodotto nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento Energia, e composto da: CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA – Agenzia nazionale per le 9 nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE – Ricerca sul sistema energetico S.p.A.

5.21. Ghirra, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita sui terreni abbandonati e sui terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2018, n. 34.

5.22. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 2025 ».

5.23. Gadda.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sue modificazioni e integrazioni, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'allegato I-bis, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, differenziato per zona di mercato.

*** 5.24.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 5.25.** Gadda.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 megawatt, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco agrisolare di cui la Missione-C 2-I 2.2, Sviluppo agrivoltaico di cui la Missione 2-C2 I.1.1 ed Autoconsumo diffuso di cui la Missione 2-C2-I 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.

5.26. Gadda.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 megawatt inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.

5.27. Gadda.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre

2021, n. 199, per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 megawatt, alimentati a biogas o a biomasse, sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.

5.28. Gadda.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.

5.30. Gadda.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. All'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono aggiunte le seguenti: « non più incentivati o »;

b) alla lettera c), dopo le parole: « gli impianti » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 megawatt elettrico, ».

5.31. Gadda.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge in *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*bis.1* L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata. ».

4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla

lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi. ».

5. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino a 200 kW » sono sostituite con le parole: « fino ad 1 megawatt »;

b) dopo le parole: « di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » sono aggiunte le seguenti: « e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

* **5.01.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

* **5.02.** Bonelli, Zanella, Ghirra, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibili)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nonché le attività dirette » sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo. ».

5.03. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 5-bis.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nonché le attività dirette » sono soppresse.

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo. ».

5-bis.01. Gadda.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti

dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa onnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni chilowattora di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

5-bis.02. Gadda.

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni chilowattora di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al va-

lore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5-bis.03. Gadda.

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del « Fondo di parte corrente » sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Sopprimere il comma 2-bis.

6.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore agricolo e zootecnico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della PSA a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al fine di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le risorse aggiuntive del fondo di cui al presente comma sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni adottate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa delle predette restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie.

6.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 3, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure

poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) e di concorso alla relativa attuazione », sono inserite le seguenti: « , che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ».

01a) all'articolo 2 comma 2-bis, dopo le parole: « Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni »

6.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: « Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, » sono inserite le seguenti: « o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche ».

6.6. Gadda.

Al comma 3, lettera b), capoverso « Art. 2-bis », sopprimere i commi da 1 a 5.

6.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 3, lettera b), capoverso « Art. 2-bis », comma 1, sopprimere le parole: agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e.

6.8. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

Al comma 3, lettera b), capoverso « Art. 2-bis », dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Commissario straordinario redige e trasmette, con cadenza trimestrale, ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti commissioni parlamentari.

6.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 3, lettera b), capoverso « Art. 2-bis. », comma 8, dopo le parole: e delle foreste, inserire le seguenti: , da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.

6.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Sopprimere il comma 3-bis.

6.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 3-bis, capoverso « 2-ter », sostituire le parole: è consentito con le seguenti: non è consentito.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: a eccezione di quelli con le seguenti: né quelli.

6.12. Zanella, Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Fratoianni, Zaratti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento della sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon)

1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.01. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)

1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti europei DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151/2012 è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare come previsto dall'articolo 37 del Reg. UE 1151/2012 nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti nel triennio precedente per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi

straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.

3. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero della sovranità alimentare, agricoltura e foreste – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

4. Con successivo decreto della direzione generale del Ministero della sovranità alimentare, agricoltura e foreste di cui al comma 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze per i rifugi che accolgono animali diversi da cani, gatti e furetti)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze, anche epidemiche, per i rifugi e santuari così come definiti dalle norme in vigore che detengono animali non a scopo di lucro né di produzione.

2. Anche nei casi di focolaio accertato nelle strutture di cui al precedente comma, sono sempre applicate, in via prioritaria rispetto all'abbattimento degli animali, le misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un

medico veterinario, è valutato esclusivamente sulla base delle condizioni dei soggetti contagiati e disposto in accordo tra l'autorità veterinaria competente e il medico veterinario di riferimento della struttura al solo scopo di evitare sofferenze all'animale.

6.03. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

6.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la

sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo « GonaCon ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti)

1. Al fine di prevenire i danni alle produzioni zootecniche arrecati dalla fauna carnivora, da lupi e canidi e per assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il « Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti » sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

6.06. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del « Fondo di parte corrente » sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6.13. Gadda.

ART. 7.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu

(*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° gennaio 2024, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 01.

02. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.

03. Ai maggiori oneri di cui ai commi 01 e 02, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore ittico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) in materia di aiuti *de minimis*. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Con

proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste *con le seguenti:* su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *con le seguenti:* Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste *con le seguenti:* Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) al comma 10, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste *con le seguenti:* Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti:* con comprovata esperienza nelle discipline di biologia marina e conservazione degli organismi marini.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) n. 1 unità dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

7.5. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dall'emergenza *aggiungere le seguenti:* , anche attraverso la drastica riduzione dello sforzo di pesca delle imprese che operano in questi ecosistemi prevenendo lo sfruttamento delle risorse e riducendo al minimo i rigetti in mare.

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: b) studi su taglia, ecologia, genetica, interazioni con altre specie, densità, abbondanza, biomassa, reclutamento, crescita, riproduzione, fisiologia, parametri ambientali, habitat, alimentazione delle specie alloctone e indagini sulle catture accessorie.

2) alla lettera d), dopo le parole: dalle imprese di pesca e acquacoltura *aggiungere le seguenti:* anche attraverso adeguate informazioni sull'impatto degli strumenti da pesca sull'ambiente marino.

7.6. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) misure di prevenzione relative all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.

7.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.

7.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) misure di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate dalla diffusione e proliferazione della suddetta specie, di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente coinvolte.

7.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dalle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca.

7.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto *aggiungere le seguenti:* da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (*Callinectes sapidus*) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (*Invasive Alien*

Species), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

a) beneficiario collettivo;

b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento

delle condizioni economiche e sociali dell'area;

c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità della programmazione.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e le autonomie aggiungere le seguenti: , da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti:* Il Commissario

straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Il Commissario straordinario nazionale promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione attiva degli istituti, delle associazioni e organizzazioni, nonché degli enti differentemente interessati per gli ambiti di competenza, anche attraverso l'istituzione di appositi tavoli di lavoro e confronto concernenti la strategia di prevenzione e il processo di eradicazione di cui al comma 1.

c) *sopprimere il comma 5.*

8.1. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e le autonomie aggiungere le seguenti: , da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e adotta provvedimenti contingibili e urgenti con le seguenti: e indica alle regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti da adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali di eradicazione delle zoonosi in vigore, già approvati dal Ministero della salute.

8.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e urgenti aggiungere le seguenti: nonché, per i territori dove già sono previste disposizioni per la eradicazione delle zoonosi, suggerisce alle regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti che queste possono adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali in vigore, già approvati dal Ministero della salute.

8.4. Gadda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Commissario straordinario definisce il piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione della proliferazione della brucellosi. Il piano di intervento deve essere condiviso con le parti interessate attraverso le loro rappresentanze nei territori colpiti da brucellosi.

8.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9.1. Zanella, Ghirra, Bonelli, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

9.2. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

ART. 9-quater.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, sopprimere le parole: PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN).

9-quater.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.

(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2025 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater.01. Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Articolo 9-quinquies.

(Disposizioni per la tutela culturale e paesaggistica degli alberi vetusti e monumentali)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) i beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 »;

b) all'articolo 136, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli altri beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 »;

c) all'articolo 142, comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 ».

9-quater.02. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10.1.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

* **10.2.** Zanella, Bonelli, Ghirra, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 10.

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo *Corine Land Cover*, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.

2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di

cui al comma 8, lettera *h*), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni e le province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

7. I piani faunistico-venatori comprendono:

- a*) i parchi nazionali;
- b*) i parchi naturali regionali;
- c*) le riserve naturali statali;
- d*) le riserve naturali regionali e provinciali;
- e*) i monumenti naturali;
- f*) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- g*) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- h*) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai

fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

j) le zone militari;

k) i demani forestali;

l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*);

n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere *f*) e *g*);

o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353.

8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.

11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *f*), *g*) e *h*), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. ».

10.3. Zanella, Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Nuove disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ».

2. All'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 ».

3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 8.

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante designato dal Ministro

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato è attribuita la funzione di organo tecnico-consultivo e svolge attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione in merito all'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni. ».

4. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo »

5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **10.4.** Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

* **10.5.** Zanella, Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Modifiche agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai fini di tutelare e garantire una migliore gestione del patrimonio zootecnico, la difesa del suolo, la selezione biologica e la sanità pubblica, il patrimonio storico-artistico, le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è demandato alle regioni il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività di controllo, esercitata selettivamente, viene praticata di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, dietro parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inadeguatezza dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono indicare espressamente il numero di capi abbattibili in totale per ciascuna specie di cui all'articolo 18, che siano oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i

modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché indicare l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere tempestivamente il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati. Detti piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, le quali potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi cui sono destinati i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio ».

2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.

10.6. Zanella, Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Modifiche agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani indicano chiaramente il numero di capi abbattibili in totale per le specie, di cui all'articolo 18,

oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati, i piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio ».

2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

10.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ».

10.8. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l);

b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; ».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni. ».

10.9. Bonelli, Zanella, Ghirra, Dori, Zarratti.

Sopprimere il comma 1-bis.

10.10. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse.

1-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:

« 2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla regione di residenza o alle province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe e decessi sono comunicati alla regione o alla provincia autonoma entro ventiquattro ore. ».

1-quater. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, le parole « con l'uso dei richiami vivi » sono soppresse.

1-quinquies. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono abrogati.

10.11. Zanella, Bonelli, Ghirra, Dori, Zarratti.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento. »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla

legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, comunicare alla regione di residenza o alle province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla regione o alla provincia autonoma entro ventiquattro ore. ».

10.12. Bonelli, Zanella, Ghirra, Borrelli, Dori, Zaratti.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; »;

b) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la git-

tata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvo-pastorale; »;

c) alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità; »;

d) alla lettera *p)* le parole: « al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 » sono soppresse;

e) la lettera *q)* è abrogata;

f) alla lettera *u)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « usare munizioni contenenti piombo; »;

g) alla lettera *aa)* le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera *e)* » sono soppresse;

h) la lettera *cc)* è sostituita dalla seguente: « *cc)* il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17, comma 1; »;

i) alla lettera *ee)* le parole da: « dei capi utilizzati » fino a: « dalla presente legge e » sono soppresse.

10.13. Zanella, Bonelli, Ghirra, Dori, Zaratti.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è inserito il seguente:

« Art. 30-bis.

(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo in seguito ad atti di caccia illegale)

1. Qualora, sulla base di elementi di fatto, emerga il ferimento o l'uccisione in un ambito territoriale di caccia, in un comprensorio alpino, in un'azienda faunistica venatoria, in un'azienda agri-turistico-venatoria di una delle specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2 e successive modificazioni, è immediatamente sospesa nei suddetti istituti ogni attività venatoria per un periodo da 2 a 10 mesi, da scontarsi anche in differenti stagioni venatorie. Qualora il momento dell'accertamento del ferimento o dell'uccisione non cada nel corso della stagione venatoria, la sospensione decorrerà a far data dalla successiva apertura dell'attività venatoria. Ai fini della presente norma è considerato ferimento la menomazione dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi all'articolo 13 o vietato ai sensi dell'articolo 21, e uccisione la morte dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi dell'articolo 13 o vietato ai sensi dell'articolo 21.

2. Qualora nel medesimo ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino, azienda faunistica venatoria, azienda agri-turistico-venatoria emerga il ferimento o l'uccisione di più animali, il periodo di sospensione è aumentato di un terzo. Qualora il ferimento o l'uccisione si verifichi durante un periodo di sospensione dell'attività disposto ai sensi dei precedenti commi, o comunque entro due anni dal termine della sospensione, il periodo di sospensione da irrogarsi in ragione del ferimento o dell'uccisione è aumentato della metà. Qualora per effetto della fattiva collaborazione di un soggetto dotato di tesserino per l'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 12, comma 12, venga individuato il soggetto autore del ferimento o dell'uccisione il periodo di sospensione da irrogarsi, o in corso di esecuzione, può essere ridotto fino a due terzi.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono emessi dal prefetto territorialmente competente. La tutela giurisdizio-

nale è disciplinata dal codice del processo amministrativo. ».

10.14. Zanella, Bonelli, Ghirra, Dori, Zarratti.

ART. 11.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01.

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a

valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

11.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 4-ter aggiungere il seguente:

4-*quater*. L'elenco di cui al comma 4-*ter* è redatto in modo da garantire una distribuzione omogenea delle risorse tra le regioni maggiormente colpite dalla scarsità idrica.

11.2. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-*bis*) al comma 8, lettera a), primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in coerenza con il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023, n. 434. ».

11.3. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-*bis*) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « esercita le proprie fun-

zioni sull'intero territorio nazionale » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa con i presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia »;

b) al numero 2), dopo le parole: al comma 2 inserire le seguenti: primo periodo, la parola: « provvede » è sostituita dalle seguenti: « acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi » e al.

11.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-*bis*) dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

« Art. 6-*bis*.

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

1. Per incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario 2025-2030.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

3. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica i progetti, le informazioni e i documenti necessari.

4. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi (civile, irriguo, di accumulo idroelettrico mediante pompaggio, ambientale, industriale, di laminazione delle piene, ricreativo, ed altro).

5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.

6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

11.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« Art. 6-bis.

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

1. Al fine di incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenerne l'acqua piovana, e calmarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario quinquennale, dal 2025 al 2030.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 1 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia i progetti, le informazioni e i documenti necessari.

4. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi.

5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo

complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.

6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 4.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.6. Ilaria Fontana, Caramiello, Cherchi, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria. ».

11.7. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine le seguenti righe:

TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto).
TOSCANA	Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze).
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).
TOSCANA	Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto di valle.

11.8. Simiani, Vaccari.

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine le seguenti righe:

TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel co-
---------	---

	mune di Manciano (provincia di Grosseto).
TOSCANA	Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze).
TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
TOSCANA	Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).
TOSCANA	Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto di valle.

11.9. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Boldrini, Scotto, Di Sanzo.

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA	Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel comune di Campi Bisen-
---------	--

	zio (provincia di Firenze).
--	-----------------------------

11.10. Simiani, Fossi, Bonafè.

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA	Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).
---------	--

11.11. Simiani, Fossi, Bonafè.

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA	Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze).
---------	--

11.12. Simiani, Fossi, Bonafè.

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA	Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).
---------	---

11.13. Simiani, Fossi, Bonafè.

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA	Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento
---------	--

	mento strutturale degli argini nel tratto di valle.
--	---

11.14. Simiani, Fossi, Bonafè.

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA	Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto).
---------	---

11.15. Simiani, Fossi, Bonafè.

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

2-ter. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027.

2-quater. Le risorse del Fondo di cui al comma 2-ter sono destinate ai Consorzi di bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-ter.

2-sexies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno

2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-sexies.

2-septies. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogato.

11.16. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

11.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore

di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.01. Morfino, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.

11.02. Santillo, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una

gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.03. Ilaria Fontana, Caramiello, Cherchi, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le mo-

dalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

11.04. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con

priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incomplete e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, me-

dante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

11.05. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12.1. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

13.2. Bonelli, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Mari.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Al fine di garantire la creazione e il funzionamento di una struttura tecnico-scientifica di supporto al Commissario straordinario per accelerare la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono destinati 150 mila di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

13.4. Bonelli, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Dori.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Al fine di garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori diretti e indiretti dell'ex ILVA e degli abitanti del quartiere Tamburi di Taranto, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

13.5. Bonelli, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Mari.

Sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, 150 mila di euro sono destinati alla creazione e al funzionamento di una struttura tecnica di supporto al Commissario alle bonifiche.

13.6. Bonelli, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Mari.

Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo fino alla fine del comma con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.7. Sergio Costa, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli, Caramiello, Cherchi.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2-quinquies. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.

13.8. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.

13.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al fine di assicurare la verifica periodica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari inviano alle Camere una relazione annuale contenente l'utilizzo nel dettaglio delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

13.10. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s.)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

13.01. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti di cui all'articolo 13, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato « Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA », con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

4. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di

cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

13.02. Barzotti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Istituzione del « Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in A.S. »)

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, denominato « Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA », con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.03. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)

1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce e per il potenziamento dell'assistenza nel settore della onco-ematologia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.04. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Accordo di programma)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;

b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;

c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;

d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;

e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;

f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;

g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;

i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.

13.05. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.06. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure finanziarie per assicurare la sicurezza e la tutela ambientale nelle attività di

dismissione e smantellamento degli impianti in disuso della Società ILVA S.p.A. in a.s.)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza e di tutela dell'ambiente nelle attività di dismissione e smantellamento degli impianti in disuso, anche con riferimento allo smaltimento di sostanze pericolose e materiali speciali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.07. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in A.S.)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del pro-

cesso produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato « Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s. », con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

13.08. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto « Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto ». Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.09. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva S.p.A. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.010. Barzotti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)

1. A decorrere dal 1° settembre 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.011. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

(Inammissibile)

ART. 14.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a cinque con le seguenti: a otto.

14.1. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

Sopprimere il comma 1.

* **14.2.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

* **14.3.** Bonelli, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Mari.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali deriva un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale (CTR) dispone in via cautelativa la limitazione o la sospensione provvisoria delle attività, con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o all'infrastruttura cui è specificatamente riferibile la carenza rilevata. Il CTR dispone le misure da adottare per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti e assegna un termine non superiore ai sei mesi per la trasmissione del rapporto di sicurezza opportunamente adeguato. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti risultino insufficienti, è disposto il divieto di esercizio delle attività.

14.4. Bonelli, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Mari.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e imminente.

14.5. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non superiore a quarantotto mesi con le seguenti: non superiore a 6 mesi per rimuovere le cause delle carenze individuate dal CTR e.

14.6. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è disposta la limitazione o con le seguenti: è disposto.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: la limitazione di esercizio

è disposta con le seguenti: il divieto di esercizio è disposto.

14.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi di cui all'Allegato L dia esito negativo è disposto il divieto di esercizio dell'impianto.

14.8. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante « Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa », al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli *standard* nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria « *WHO global air quality guidelines* » dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di qualità dell'aria.

14.9. L'Abbate, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare i più elevati *standard* di sicurezza, entro 3 mesi dall'en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, provvedono al riesame e all'aggiornamento del piano di emergenza interna di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, degli impianti della società ex ILVA S.p.A. in a.s. Entro il medesimo termine il piano è trasmesso all'autorità competente per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21 del predetto decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

14.10. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a cinque settimane con le seguenti: a otto settimane.

14.11. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario)

1. Il Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-ter, lettera *a)*, del presente decreto.

2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis)*, è inserita la seguente:

«*b-bis.1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). »;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA). »;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: « domande ricevute, » sono inserite le seguenti: « integrate dalla VIAS, ».

14.01. Morfino, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono

adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.

14.02. L'Abbate, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

ART. 15.

Sopprimere il comma 2.

15.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.

(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la continuità della misura Nuova Sabatini)

1. Al fine di garantire la continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 120 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.01. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.

(Disposizioni urgenti in materia di cartolarizzazione)

1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ceduti da banche e intermediari finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari »;

b) al comma 2, le parole: « del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter. » sono sostituite dalle seguenti: « dei debitori ceduti, sia persone fisiche che giuridiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7 »;

c) dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 8-*ter*. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-*bis* trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da al-

meno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale ».

15.02. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Barzotti, Vaccari, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

(Inammissibile)

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su altri illeciti ambientali e agroalimentari**

S O M M A R I O**AUDIZIONI A TESTIMONIANZA:**

Sulla pubblicità dei lavori	110
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla discarica di Riceci, a Urbino	110
Sulla pubblicità dei lavori	110
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, dell'ex sindaco di Petriano, Davide Fabbrizioli, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla discarica di Riceci, a Urbino	110
Sulla pubblicità dei lavori	111
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, dell'ex sindaco di Petriano, Maurizio Mazzoli, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla discarica di Riceci, a Urbino	111
Sulla pubblicità dei lavori	111
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, di Mauro Della Betta, del Gruppo Immobiliare s.n.c., nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla discarica di Riceci, a Urbino	112
Sui lavori della Commissione	112

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	112
Audizione del presidente di EURISPES, Gian Maria Fara, nell'ambito dei filoni d'inchiesta relativi alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali e alle attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro .	112
Sulla pubblicità dei lavori	113
Audizione del Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, Gen. B. Antonio Bandiera, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro	113
Sulla pubblicità dei lavori	113
Audizione del direttore della Fondazione « Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare », Massimo Ferraro, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro .	113
AVVERTENZA	114

AUDIZIONI A TESTIMONIANZA

Lunedì 8 luglio 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla scarica di Ricci, a Urbino.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione a testimonianza di Maurizio Gambini, sindaco di Urbino.

Ricorda che il signor Gambini è stato già ascoltato in forma libera nella seduta del 20 febbraio 2024, e che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella riunione del 26 giugno 2024 sull'opportunità di convocarlo nuovamente per svolgere una audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento interno della Commissione, le domande saranno rivolte al testimone dal presidente. Avverte altresì il signor Gambini che, in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, e che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti, invitandolo a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale ed indicando le proprie generalità.

Maurizio GAMBINI, *sindaco di Urbino*, rende la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e, ot-

temperando alle indicazioni del presidente, fornisce le proprie generalità.

Jacopo MORRONE, *presidente*, rivolge le domande al testimone.

Maurizio GAMBINI, *sindaco di Urbino*, risponde ai quesiti posti.

Interviene quindi, per una precisazione, il deputato Francesco Emilio BORRELLI (AVS), collegato in videoconferenza.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia il testimone per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione a testimonianza.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, dell'ex sindaco di Petriano, Davide Fabbrizioli, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla scarica di Ricci, a Urbino.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione a testimonianza di Davide Fabbrizioli, ex sindaco di Petriano.

Ricorda che il signor Fabbrizioli è stato già ascoltato in forma libera nella seduta del 28 febbraio 2024, e che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella riunione del 26 giugno 2024 sull'opportunità di convocarlo nuovamente per svolgere una audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53. Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento

interno della Commissione, le domande saranno rivolte al testimone dal presidente. Avverte quindi il signor Fabbrizioli che, in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, e che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti, invitandolo a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale ed indicando le proprie generalità.

Davide FABBRIZIOLI, *ex sindaco di Petriano*, rende la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e, ottemperando alle indicazioni del presidente, fornisce le proprie generalità.

Jacopo MORRONE, *presidente*, rivolge le domande al testimone.

Davide FABBRIZIOLI, *ex sindaco di Petriano*, risponde ai quesiti posti.

Interviene, quindi, formulando ulteriori osservazioni e richieste di chiarimento, la deputata Rachele SILVESTRI (FDI).

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia il testimone per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione a testimonianza.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, dell'ex sindaco di Petriano, Maurizio Mazzoli, nell'ambito dell'appro-

fondimento avviato in relazione alla scarica di Riceci, a Urbino.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione a testimonianza di Maurizio Mazzoli, ex sindaco di Petriano.

Ricorda che il signor Mazzoli è stato già ascoltato in forma libera nella seduta del 6 marzo 2024, e che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella riunione del 26 giugno 2024 sull'opportunità di convocarlo nuovamente per svolgere una audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento interno della Commissione, le domande saranno rivolte al testimone dal Presidente. Avverte quindi il signor Mazzoli che, in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, e che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti, invitandolo a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale ed indicando le proprie generalità.

Maurizio MAZZOLI, *ex sindaco di Petriano*, rende la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e, ottemperando alle indicazioni del presidente, fornisce le proprie generalità.

Jacopo MORRONE, *presidente*, rivolge le domande al testimone.

Maurizio MAZZOLI, *ex sindaco di Petriano*, risponde ai quesiti posti.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia il testimone per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione a testimonianza.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicu-

rata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, di Mauro Della Betta, del Gruppo Immobiliare s.n.c., nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla discarica di Ricci, a Urbino.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione a testimonianza di Mauro Della Betta, del Gruppo Immobiliare s.n.c.

Ricorda che il signor Della Betta è stato già ascoltato in forma libera nella seduta del 6 marzo 2024, e che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella riunione del 26 giugno 2024 sull'opportunità di convocarlo nuovamente per svolgere una audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento interno della Commissione, le domande saranno rivolte al testimone dal presidente. Avverte quindi il signor Della Betta che, in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, e che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti, invitandolo a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale ed indicando le proprie generalità.

Mauro DELLA BETTA, *Gruppo Immobiliare s.n.c.*, rende la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e, ottemperando alle indicazioni del presidente, fornisce le proprie generalità.

Jacopo MORRONE, *presidente*, rivolge le domande al testimone.

Mauro DELLA BETTA, *Gruppo Immobiliare s.n.c.*, risponde ai quesiti posti.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione a testimonianza.

Sui lavori della Commissione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che il signor Rossini, regolarmente convocato, non è comparso e ha inviato alla Commissione un certificato medico con prognosi di trenta giorni, che costituisce un legittimo impedimento a comparire. Propone perciò di convocare nuovamente il signor Rossini in una data successiva al predetto termine, acquisendo le informazioni necessarie all'inchiesta condotta dalla Commissione anche, eventualmente, nella forma delle sommarie informazioni testimoniali, se tale modalità risultasse maggiormente compatibile con le esigenze del testimone.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16.05.

AUDIZIONI

Lunedì 8 luglio 2024.

La seduta comincia alle 16.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente di EURISPES, Gian Maria Fara, nell'ambito dei filoni d'inchiesta relativi alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali e alle attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del presidente di EURISPES, Gian Maria Fara.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla

partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Gian Maria FARA, *presidente di EURISPES*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni Jacopo MORRONE, *presidente*, nonché i deputati Rachele SILVESTRI (FDI) e Gerolamo CANGIANO (FDI), collegato in videoconferenza.

Gian Maria FARA, *presidente di EURISPES*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione. Interviene inoltre Marco OMIZZOLO, *ricercatore di EURISPES*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 17.45, è ripresa alle 18.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, Gen. B. Antonio Bandiera, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Comandante del Co-

mando carabinieri per la tutela del lavoro, Gen. B. Antonio Bandiera.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Antonio BANDIERA, *Comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, nonché la deputata Rachele SILVESTRI (FDI).

Antonio BANDIERA, *Comandante del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 18.40, è ripresa alle 18.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del direttore della Fondazione « Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare », Massimo Ferraro, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite nel

settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Massimo Ferraro, direttore della Fondazione « Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare ».

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Massimo FERRARO, *direttore della Fondazione « Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare »*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

INDICE GENERALE

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, audizione del prof. Paolo Carnevale, professore ordinario di diritto costituzionale Università di Roma Tre, e del prof. Enzo Cheli, vicepresidente emerito della Corte costituzionale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana pallavolisti (AIP), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del WWF, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato « Invece del ponte – cittadini per lo sviluppo sostenibile dell'area dello Stretto », nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	6
Audizione informale in videoconferenza, di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	6
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Greenpeace, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	6

INTERROGAZIONI:

5-01500 Bonelli: Elementi ed iniziative di competenza in ordine alla realizzazione della centrale di stoccaggio e trattamento del gas nel comune di San Benedetto del Tronto (AP) alla luce degli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016	6
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	11

5-02341 Braga: Iniziative di competenza e orientamenti in merito al progetto del sito di stoccaggio di rifiuti contenenti amianto nel comune di Valeggio sul Mincio (VR) alla luce dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e della normativa nazionale .	7
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	12
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ASSTRA – Associazione Trasporti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	9
Audizione informale, in videoconferenza, della Sindaca di Villa San Giovanni, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	9
Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario con il compito di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	9
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	9
Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	9
Audizione informale, in videoconferenza, del Commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	10
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	10
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	10
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposi-	

zioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	10
Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	10

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
--	----

<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	22
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

AUDIZIONI A TESTIMONIANZA:

Sulla pubblicità dei lavori	110
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla discarica di Riceci, a Urbino	110
Sulla pubblicità dei lavori	110
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, dell'ex sindaco di Petriano, Davide Fabbrioli, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla discarica di Riceci, a Urbino	110
Sulla pubblicità dei lavori	111
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, dell'ex sindaco di Petriano, Maurizio Mazzoli, nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla discarica di Riceci, a Urbino	111
Sulla pubblicità dei lavori	111
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 2023, n. 53, di Mauro Della Betta, del Gruppo Immobiliare s.n.c., nell'ambito dell'approfondimento avviato in relazione alla discarica di Riceci, a Urbino	112
Sui lavori della Commissione	112

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	112
-----------------------------------	-----

Audizione del presidente di EURISPES, Gian Maria Fara, nell'ambito dei filoni d'inchiesta relativi alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali e alle attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro .	112
Sulla pubblicità dei lavori	113
Audizione del Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, Gen. B. Antonio Bandiera, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro	113
Sulla pubblicità dei lavori	113
Audizione del direttore della Fondazione « Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare », Massimo Ferraro, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite nel settore agricolo, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro .	113
AVVERTENZA	114

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0098490